

Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- a) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica a cui è connesso, anche indirettamente, l'impianto di produzione di energia elettrica;
 - b) **produttore** è il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione;
 - c) **servizio di misura dell'energia elettrica prodotta** è il servizio composto dalle attività di:
 - i) installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - ii) rilevazione e registrazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - iii) la messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta ai soggetti interessati secondo la vigente normativa.

Articolo 2
Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento reca disposizioni relative al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione la cui richiesta per la connessione è successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, limitatamente ai casi in cui tale misura risulti funzionale all'attuazione di una disposizione normativa che comporti l'utilizzo esplicito di detta misura.
- 2.2 Per gli impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, gli apparecchi di misura installati ai sensi della normativa vigente sono utilizzati anche per la misura dell'energia elettrica prodotta, e, pertanto, non è necessario installare ulteriori apparecchi di misura. In tali casi si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al Testo integrato per il servizio di misura dell'energia elettrica immessa.
- 2.3 Gli obblighi informativi e le disposizioni relative alla trasmissione delle misure rilevate posti in capo al soggetto responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta sono stabiliti separatamente in ciascuno degli specifici provvedimenti che disciplinano le modalità di attuazione della normativa che, di volta in volta, richiede la disponibilità della misura dell'energia elettrica prodotta.

TITOLO II
MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

Articolo 3

Responsabilità della misura della produzione per impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW

- 3.1 Il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW è il gestore di rete.
- 3.2 Il produttore è tenuto a corrispondere al responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dall'Autorità.

Articolo 4

Responsabilità della misura della produzione per impianti di potenza nominale superiore a 20 kW

- 4.1 Il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale superiore a 20 kW è il produttore.
- 4.2 Il produttore ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta. In questo caso il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo.

Articolo 5

Posizionamento delle apparecchiature di misura

- 5.1 Nel caso di impianti di potenza nominale fino a 20 kW, le condizioni tecniche per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta sono definite dal medesimo gestore di rete conformemente a quanto indicato nelle norme e guide del Comitato elettrotecnico italiano, e nel rispetto dei principi di cui ai commi 5.2 e 5.3.
- 5.2 Il posizionamento delle apparecchiature di misura è concordato con il produttore sulla base di scelte razionali, volte a ottimizzare l'entità ed il costo degli interventi necessari e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 - a) nel caso di impianti:
 - i. fotovoltaici, il più vicino possibile agli apparati di conversione della potenza da continua ad alternata (uno o più *inverter*);
 - ii. diversi da quelli fotovoltaici, il più vicino possibile ai morsetti del generatore e comunque a valle dei servizi ausiliari;
 - b) all'interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà, secondo quanto indicato dal medesimo produttore. Nel primo caso il produttore si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete per l'espletamento delle attività di sua competenza;
 - c) tale da assicurare al gestore di rete la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 626/94, in particolare senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione.

- 5.3 Le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta devono essere dotate di dispositivi anti-frode, tali da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del gestore di rete. In ogni caso non sono necessarie blindature. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il produttore deve comunicare al gestore di rete, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 445/00), la necessità di eseguire l'intervento con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, addebitando al produttore il costo aggiuntivo dell'intervento. L'installazione dei dispositivi anti-frode è effettuata dal gestore di rete solo nei casi in cui non sia già prevista, dalla normativa vigente, in capo agli Uffici tecnici di finanza (UTF).

Articolo 6

Caratteristiche delle apparecchiature di misura

- 6.1 Le apparecchiature installate per la misura dell'energia elettrica prodotta, indipendentemente dall'attribuzione di responsabilità del servizio di misura, devono almeno:
- a) essere in grado di rilevare la misura dell'energia elettrica prodotta su base oraria;
 - b) essere dotati di dispositivi per l'interrogazione e l'acquisizione per via telematica delle misure da parte del gestore di rete con cadenza minima mensile.

Articolo 7

Obblighi in materia di archiviazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta

- 7.1 Il soggetto responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 anni, le misure registrate, secondo modalità tali da permetterne l'utilizzo a scopi di verifica e controllo, nonché per finalità legate ai servizi regolati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 8

Disposizioni transitorie

- 8.1 Fino al termine del periodo di regolazione 2004-2007, il corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.2, è pari alla componente tariffaria MIS₁, prevista per la bassa tensione dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al Testo integrato.

Articolo 9

Disposizioni finali

- 9.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i gestori di rete pubblicano e trasmettono all'Autorità il corrispettivo di cui al comma 4.2 unitamente alle modalità e alle condizioni per la

sua determinazione dando separata evidenza delle seguenti voci che compongono il predetto corrispettivo:

- a) approvvigionamento e installazione dell'apparecchiatura di misura;
- b) manutenzione dell'apparecchiatura di misura;
- c) rilevazione e registrazione delle misure.